CAMERA DEI DEPUTATI N. 4639-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **TASSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FANFANI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

Presentato il 27 aprile 1987

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1987, n. 153, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Presentata alla Presidenza il 6 maggio 1987

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il dilagante sistema delle continue proroghe dei termini ha anche, in questo caso, una grave conferma e davvero dovrebbe indurre il relatore ed il Parlamento a interventi decisi per imporre al Governo una condotta più corretta e il rispetto delle norme di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Per altro, la crisi politica che attualmente investe il Governo e tutta la maggioranza e lo scioglimento anticipato delle Camere comportano una diversa valutazione della situazione, così da poter considerare accettabile la soluzione proposta dal disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 aprile 1987, n. 153, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Di per sé il divieto oggetto della proroga in esame pone questioni di carattere costituzionale in merito alla parità di trattamento tra le varie categorie dell'impiego pubblico, alle quali appartengono gli addetti alla Polizia di Stato dopo la nota demilitarizzazione, anche se con particolari e delicatissime funzioni. In un sistema costituzionale ben attuato, con controlli efficaci, potrebbero trovarsi soluzioni più soddisfacenti sotto il profilo giuridico e sotto il profilo pratico; nella situazione odierna sarebbe però pretendere troppo dall'attuale classe politica e di governo e non resta dunque che la proroga del divieto vigente, perché una sua eliminazione improvvisa, in attesa della solita « disciplina organica », sarebbe la peggiore e la meno auspicabile delle soluzioni.

Pertanto, e solo a seguito delle considerazioni sopra riportate, si raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge di conversione in esame.

CARLO TASSI, *Relatore*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 27 aprile 1987, n. 153, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*

Decreto-legge 27 aprile 1987, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 96 del 27 aprile 1987.*

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1986, n. 284, è ulteriormente prorogato di un anno.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1987.

COSSIGA

FANFANI – SCÀLFARO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI.